



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA
16^a Seduta
Giovedì 20 ottobre 2022

Deliberazione n. 113 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Interventi normativi sulle leggi regionali 20 dicembre 2012, n. 66 e 16 maggio 2013, n. 25.

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 25, assenti 6

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i quattro articoli, che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 25, a favore 16, astenuti 9 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 21 ottobre 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 113 del 20 ottobre 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTERVENTI NORMATIVI SULLE LEGGI REGIONALI

20 DICEMBRE 2012, N. 66 E 16 MAGGIO 2013, N. 25

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 ottobre 2022.

Reggio Calabria, 21 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 è stata istituita l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC), quale ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria, con funzioni di programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di agricoltura.

Con legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 è stata istituita l'Azienda Regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, denominata Azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria, anch'esso munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico e autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.

L'articolo 6 della citata legge regionale n. 66/2012 ha previsto al comma 1 che "il Collegio dei Sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio Regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo". Nella sua formulazione originaria, la composizione dell'organo di revisione del predetto Ente era così prevista: "Il Collegio dei sindaci è composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di tre anni". Si passa, quindi, da un Collegio di tre componenti e due supplenti ad un collegio monocratico composto da un membro effettivo e un supplente, assolutamente incongruo per garantire il necessario controllo e la dovuta vigilanza di importanti Enti regionali che operano sull'intera Regione, i cui compiti non solo sono rimasti invariati rispetto alla precedente normativa, ma sono addirittura aumentati.

Allo stesso modo l'articolo 7 della legge regionale n. 25/2013, istitutiva di Azienda Calabria Verde, ha previsto che "il revisore unico dei conti è l'organo di controllo dell'Azienda, costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, istituito con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, per la durata di anni tre. Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo".



Consiglio regionale della Calabria

Nello specifico, si evidenzia che l'ARSAC in base al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale n.66/2012, dal 2015 ha assunto anche la gestione diretta della procedura di liquidazione della vecchia ARSSA non completata dal precedente commissario. Azienda Calabria Verde, per conto della Regione, ha invece assunto, tra l'altro, le funzioni delle sopresse comunità montane così come disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 25/2013.

Stante così le cose, alla luce di quanto premesso e nell'interesse degli Enti in parola, si consente, ove disponibili, ai membri supplenti degli organi monocratici già nominati, di partecipare alle riunioni dei predetti organi di revisione contabile senza aggravio di spesa, ovvero a titolo completamente gratuito. Ciò anche per dare significato e concretezza ad una nomina che altrimenti risulta inutile.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non comportano riflessi finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese. Le disposizioni normative, infatti, prevedono che la partecipazione del membro supplente dell'organo monocratico di controllo contabile dell'ARSAC e di Azienda Calabria Verde avvenga a titolo gratuito, senza diritto ad alcun rimborso spese.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (Allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	La presente disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale atteso che contiene disposizioni di carattere ordinamentale	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

Art. 2	La presente disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale atteso che contiene disposizioni di carattere ordinamentale	//	//	0,00 €
Art. 3	L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 €
Art. 4	L'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge non comporta oneri finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

La presente legge non prevede alcuna copertura finanziaria e pertanto non impegna alcun onere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Integrazione dell'articolo 6 della l.r. n. 66/2012)

1. All'articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis Fermo restando quanto disposto dal comma 1 per il caso di sostituzione del sindaco effettivo, il sindaco supplente, ove disponibile, partecipa alle riunioni del collegio ed esercita le funzioni attribuite a titolo gratuito.”.

Art. 2

(Integrazione dell'articolo 7 della l. r. n. 25/2013)

1. All'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis Fermo restando quanto disposto dal comma 1 per il caso di sostituzione del revisore unico dei conti, il membro supplente, ove disponibile, partecipa alle riunioni dell'organo di controllo dell'Azienda ed esercita le funzioni attribuite a titolo gratuito.”.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.